

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4270

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MATARRELLI

Istituzione dell'Osservatorio sulla condizione dei giovani e altre disposizioni per la promozione di politiche attive in favore dei giovani

*Presentata il 2 febbraio 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! Solo se ci si rende conto che dietro il disagio dei giovani c'è il fallimento della « normalità » degli adulti, che dietro i « non luoghi » dei giovani ci sono i « non luoghi » degli adulti, che dietro l'attesa dei giovani come cambiamento sociale si nasconde la percezione degli adulti di non essere in grado di cambiare la società, che dietro la difficoltà delle transizioni si nasconde la crisi di un sistema economico rigido si potrà cominciare a pensare a nuove politiche giovanili.

Il vero oggetto delle politiche giovanili dovrebbe essere lo sviluppo di un patto sociale capace di:

garantire il mantenimento dell'incontro e del confronto o dello scontro tra

generazioni in vista di uno sviluppo sostenibile ed ecologico della comunità;

garantire lo sviluppo di una competenza comunitaria verso il riconoscimento dei problemi, l'individuazione delle strategie e la predisposizione di azioni adeguate.

La presente proposta di legge promuove e sostiene politiche attive per i giovani, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, prevedendo altresì l'istituzione dell'Osservatorio sulla condizione dei giovani e della Consulta dei giovani, per realizzare una politica che prevenga anche l'abuso di sostanze alcoliche e di stupefacenti e che stimoli l'attività di orientamento nelle scuole.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato promuove e sostiene politiche attive per i giovani, intendendo per tali i soggetti compresi tra dodici e trenta anni di età, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, al fine di:

a) analizzare e monitorare il mondo giovanile e le tematiche a esso correlate;

b) sviluppare un circuito culturale e informativo che consenta ai giovani di acquisire la massima consapevolezza in merito alle proprie competenze;

c) stimolare la partecipazione dei giovani alle attività istituzionali nazionali e comunitarie;

d) creare reti di aggregazione giovanile, volte a un corretto inserimento sociale, che scorraggino la dispersione e l'emarginazione, in una logica di lotta alla devianza, con particolare riferimento all'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti;

e) favorire l'associazionismo fra i giovani;

f) diffondere informazioni, progetti e condotte positive *on line* e sulle principali reti sociali informatiche;

g) valorizzare il sapere e il talento dei giovani, in qualsiasi loro manifestazione;

h) creare luoghi di incontro e di accoglienza dei giovani, al fine di promuovere iniziative culturali che consentano loro di sviluppare le proprie idee e il proprio saper fare, con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio e degli antichi mestieri.

## ART. 2.

(Piano degli interventi per i giovani).

1. Il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le

rappresentanze giovanili, adotta il Piano degli interventi per i giovani, di seguito denominato « Piano », entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente gli obiettivi, le iniziative e le attività che si intendono realizzare nell'anno successivo in favore dei giovani, nonché i criteri per l'erogazione dei contributi, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 8.

2. Le iniziative e gli obiettivi contenuti nel Piano devono essere realizzati entro il mese di ottobre dell'anno al quale lo stesso Piano si riferisce.

### ART. 3.

#### *(Istituzione dell'Osservatorio sulla condizione dei giovani).*

1. È istituito l'Osservatorio sulla condizione dei giovani, di seguito denominato « Osservatorio », costituito da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico, nominati dai Ministri competenti, i quali restano in carica per il periodo massimo di un anno e sono rinominabili solo nel caso in cui si siano distinti per particolari meriti.

2. I criteri per la nomina dei componenti dell'Osservatorio sono stabiliti con deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Sono compiti dell'Osservatorio:

a) analizzare e monitorare costantemente la situazione dei giovani, anche ricevendo e valutando le relazioni annuali degli enti che si occupano della situazione giovanile o degli osservatori regionali, ove presenti;

b) predisporre una relazione annuale sul risultato e sull'efficacia degli interventi promossi nel periodo di riferimento e sui nuovi obiettivi per l'anno successivo;

c) effettuare un censimento annuale dei soggetti pubblici e privati che, nell'anno di riferimento, si occupano di sviluppare progetti o iniziative a favore dei giovani, precisando quali di essi e in quale misura siano stati destinatari di contributi statali;

d) gestire una banca dati contenente tutti gli indicatori relativi alla condizione dei giovani nonché le politiche a favore di quest'ultima.

4. L'Osservatorio trasmette alle Camere e alla Consulta dei giovani di cui all'articolo 4 la relazione di cui al comma 3, lettera b), entro il 31 ottobre dell'anno al quale il Piano si riferisce.

#### ART. 4.

*(Istituzione della Consulta dei giovani).*

1. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri è istituita la Consulta dei giovani, di seguito denominata « Consulta », organo di rappresentanza dei giovani, i cui membri devono avere un'età compresa fra sedici e trenta anni e devono appartenere alla categoria dei soggetti più meritevoli, sulla base di criteri individuati dal Consiglio dei ministri con la medesima deliberazione.

2. La Consulta ha funzioni consultive e propositive nei temi che concernono la condizione giovanile, al fine di consentire ai giovani di prendere parte attiva nei processi decisionali che li riguardano.

3. La Consulta può esprimere parere vincolante sul Piano.

4. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce nel dettaglio la composizione, le caratteristiche e le funzioni della Consulta prevedendo la possibilità di riunione sia fisica che *on line* dei suoi membri.

#### ART. 5.

*(Partecipazione alle attività istituzionali).*

1. Lo Stato promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica del Paese nelle apposite sedi istituzionali.

#### ART. 6.

*(Orientamento nelle scuole).*

1. La scuola promuove la cultura della legalità, prevenendo e scoraggiando comportamenti devianti o potenzialmente tali,

anche incentivando il ricorso ad attività sportive. Realizza inoltre interventi di tipo educativo, informativo e relazionale, avvalendosi di progetti sviluppati da personale qualificato, appositamente individuato da ciascuna regione, in collaborazione con le famiglie, al fine di trasmettere i giusti valori e comportamenti, utilizzando metodologie partecipative e attive.

2. È compito della scuola istituire uno sportello di ascolto per i giovani, che sappia garantire un giusto sostegno insieme ai corretti obiettivi da perseguire, fornendo valide alternative alla devianza.

3. Obiettivo dell'istituzione scolastica, in ogni caso, deve essere quello di fornire ai giovani i giusti strumenti e le competenze emotive che consentano loro di interagire e di relazionarsi serenamente con il mondo esterno, oltre che di fronteggiare al meglio i problemi e le pressioni quotidiane.

4. Al termine di ogni ciclo di studi, ciascun istituto scolastico predispone, per gli allievi più grandi, il bilancio di competenze, finalizzato a far acquisire una maggiore coscienza di sé e una corretta collocazione nel mondo del lavoro o nella prosecuzione degli studi, riducendo al minimo lo spreco di energie ed il crearsi di frustrazioni o disagi che generano comportamenti devianti.

#### ART. 7.

##### *(Prevenzione e gestione dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti).*

1. Lo Stato promuove attività e iniziative volte a scoraggiare e prevenire l'uso improprio di sostanze alcoliche e stupefacenti fra i giovani.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, lo Stato si pone i seguenti obiettivi:

a) monitorare il fenomeno dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti fra i giovani, da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo;

b) diffondere l'educazione alla salute, ponendo l'accento sulla pericolosità dei com-

portamenti devianti e potenziando la capacità critica dei ragazzi;

c) effettuare campagne di sensibilizzazione, sia della popolazione adulta che di quella giovane, al fine di indirizzare la condotta di quest'ultima verso percorsi sani e corretti, anche attraverso lo sport, e al fine di aumentare il livello di competenza e di consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti;

d) realizzare percorsi di recupero e di supporto per i portatori di comportamenti problematici;

e) promuovere serate senza consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;

f) fornire ai giovani valide alternative all'uso e all'abuso di sostanze dannose;

g) ridurre e contrastare il fenomeno della guida in condizioni psicofisiche alterate.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lo Stato si avvale della collaborazione di soggetti pubblici e privati, fra cui le aziende sanitarie locali, i gestori dei locali del divertimento, le associazioni di categoria, le Forze dell'ordine e le scuole.

4. In particolare, i gestori dei locali adibiti al divertimento, anche avvalendosi della sorveglianza prestata dagli addetti all'area parcheggio, ove presenti, sono tenuti a segnalare immediatamente alle Forze dell'ordine la presenza di conducenti che risultino positivi all'assunzione di sostanze alcoliche o di stupefacenti. In caso di inadempienza, i predetti gestori sono sanzionati con la chiusura immediata del locale e con una multa da 5.000 a 10.000 euro.

5. In ogni caso, i locali adibiti al divertimento sono obbligati a registrare, fra le persone in entrata, mediante rilevazione degli estremi del documento, i conducenti dei mezzi di trasporto con cui gli avventori si sono recati sul posto. Nei locali capaci di ospitare più di cinquanta persone, ove risulta difficile il riconoscimento personale da parte del gestore, tutte le persone in entrata devono essere dotate di un *ticket* dello stesso colore, a eccezione di colui che è stato segnalato quale conducente, a cui è

consegnato un *ticket* di colore differente. Quest'ultimo può lasciare il locale solo dopo essersi sottoposto al *test* sul tasso alcolico ed essere risultato negativo. In caso contrario, il gestore deve segnalare tempestivamente l'accaduto alle Forze dell'ordine, con indicazione degli estremi del documento del soggetto interessato. Qualora non vi adempia, al gestore sono comminate le sanzioni di cui al comma 1.

ART. 8.

*(Erogazione dei contributi).*

1. Lo Stato, al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e di realizzare quanto previsto nel Piano, in ottemperanza ai criteri stabiliti dallo stesso Piano, sostiene progetti e iniziative mediante l'erogazione di contributi, con priorità per i progetti presentati da soggetti pubblici che abbiano posto l'attenzione sulle seguenti aree:

a) aiutare gli adolescenti nello sviluppo delle loro capacità decisionali e di risoluzione dei problemi, del pensiero critico, della creatività, della comunicazione efficace, dell'empatia, dell'autoconsapevolezza, dell'autoefficacia, delle loro capacità di relazioni interpersonali nonché della gestione delle emozioni e dello stress;

b) prevenzione, informazione e responsabilizzazione nei confronti dell'abuso di sostanze alcoliche e di stupefacenti, anche nei luoghi di lavoro;

c) integrazione sociale;

d) comunicazione *on line* e nelle principali reti sociali informatiche, per il perseguimento delle finalità e delle priorità indicate nella presente legge;

e) formazione degli insegnanti e dei genitori, che hanno un ruolo educativo determinante e che costituiscono un modello di riferimento per i giovani;

f) coinvolgere i genitori nei progetti, aiutandoli a sviluppare determinate capacità educative, al fine di creare un ambiente monitorato, costituito da regole precise e da una comunicazione aperta e produttiva;

g) realizzare interventi nei luoghi di aggregazione informale dei giovani, nei quali essi si sentono più liberi di affrontare tematiche delicate.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con le seguenti modalità:

a) il 30 per cento è erogato sulla base del progetto, che deve essere approvato dalla regione in cui l'iniziativa deve avere luogo, presentato in conformità a quanto previsto nel Piano;

b) il 50 per cento è erogato nel corso dello svolgimento del progetto, in seguito alla richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di un'apposita documentazione comprovante la corretta gestione e l'efficacia dell'iniziativa;

c) il 20 per cento è erogato al termine del progetto, qualora le attività previste siano state integralmente realizzate e abbiano consentito di raggiungere almeno l'80 per cento degli obiettivi individuati nel progetto iniziale.

#### ART. 9.

##### *(Disposizioni finanziarie).*

1. Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti i seguenti fondi:

a) un fondo per la realizzazione di specifici progetti individuati nel Piano e per le spese necessarie al funzionamento dell'Osservatorio;

b) un fondo per l'erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati che svolgano in interventi a favore dei giovani e, in particolare, dei contributi di cui all'articolo 8.

2. Gli stanziamenti dei fondi di cui al comma 1 sono determinati annualmente con la legge di bilancio.

